



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli scritturati per spettacoli di musica, danza e circo

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;
- VISTI, altresì, gli articoli 27 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevedono, misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”;
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, ai sensi del quale il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
- RITENUTO necessario prevedere una specifica misura di sostegno per cantanti, danzatori, professori d’orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, così detti “scritturati” titolari di contratti professionali con organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi, in considerazione delle ricadute negative dovute alla sospensione, all'annullamento o alla cancellazione di spettacoli dal vivo aperti al pubblico;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. Una quota pari a euro 10 milioni per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno di cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi, per lo svolgimento di spettacoli nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, non eseguiti a seguito della sospensione, dell'annullamento o della cancellazione dei medesimi spettacoli in conseguenza delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. Sono ammessi al contributo di cui al presente decreto i soggetti di cui al comma 1, residenti in Italia, con redditi riferiti all'anno 2019 fino a un massimo di 50.000 euro.

Articolo 2

(Presentazione delle domande di contributo e erogazione dei contributi)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nel medesimo. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 ed i redditi del 2019, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
- b) le giornate di lavoro previste per lo svolgimento di prove e spettacoli nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, non svolte a causa della sospensione, dell'annullamento, della cancellazione dei medesimi spettacoli a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, come risultanti da contratti di scrittura sottoscritti, ovvero, in mancanza di contratti di scrittura già sottoscritti, da idonea documentazione secondo quanto previsto dall'avviso di cui al comma 1;
- c) l'importo degli eventuali indennizzi riconosciuti da parte di organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale e imprese circensi, per la sospensione, l'annullamento, la cancellazione degli spettacoli oggetto dei contratti di scrittura non eseguiti.

3. La domanda è corredata dalle copie dei contratti di cui al comma 2, lettera b), ovvero, in mancanza di contratti di scrittura già sottoscritti, da un precontratto o da una dichiarazione del centro di produzione della danza, fondazione lirico sinfonica, teatro di tradizione, istituzione concertistico orchestrale, complesso strumentale, festival di danza, circo, musicale o multidisciplinare, organismo di produzione musicale o impresa circense datore di lavoro. In mancanza della documentazione di cui al primo periodo, può essere allegata altra idonea documentazione comprovante la programmazione dello spettacolo, le relative date e l'impegno del lavoratore secondo quanto previsto dall'avviso di cui al comma 1.

4. Le risorse di cui all'articolo 1, sono ripartite, fino a un massimo di 4.000 euro, tra tutti i richiedenti ammessi al contributo per un ammontare pari al compenso minimo contrattuale riconosciuto per il totale delle giornate lavorative previste dai contratti non eseguiti, al netto delle giornate già compensate da parte degli organismi e centri di produzione della danza, delle fondazioni lirico sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei complessi strumentali, degli organismi di produzione musicale, dei festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari e delle imprese circensi.

5. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 3

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione o i dati forniti all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 contengano elementi non veritieri, è disposta la revoca del contributo assegnato, secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al medesimo articolo 2 predisposto dalla Direzione generale Spettacolo, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo

Roma, 12 novembre 2020

IL MINISTRO